



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo con il decreto legge 14 agosto 2020, n°104;

VISTO il decreto 16 febbraio 2018 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha, tra l'altro, ridefinito il numero delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dando avvio a diversi processi di accorpamento, tra cui quello delle Camere di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

VISTO in particolare l'articolo 61, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n°104, che prevede che, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordinario;

PRESO ATTO che gli organi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani, risultavano scaduti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge e che, dunque, occorre procedere al commissariamento degli stessi;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere al commissariamento ai sensi della norma sopra richiamata, al fine di consentire una pronta definizione dei procedimenti di competenza dell'Ente camerale finalizzati all'accorpamento in corso;

RITENUTO di nominare il Cav. Giuseppe PACE, nato a Marsala (Trapani) il 25.5.1960, in possesso dei requisiti e dell'esperienza adeguata per esercitare le suddette funzioni;

SENTITA la Regione Sicilia, che ha condiviso la scelta del nominativo sopra indicato, giusta nota agli atti dello scrivente Ministero con prot. n°23093 del 02.11.2020;

DECRETA

1. Il Cav. Giuseppe PACE, nato a Marsala (Trapani) il 25 maggio 1960, è nominato Commissario straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani dalla data del presente decreto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 61 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.
2. Al Commissario straordinario sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi organi, salvo i compiti attribuiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo 16 febbraio 2018 al Commissario ad acta, appositamente nominato, per gli atti necessari all'espletamento delle procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
3. La durata massima del presente incarico viene stabilita sino alla data di insediamento del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
4. Al Commissario straordinario spetta il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni vigenti, da porre a carico dell'Ente commissariato.
5. L'efficacia della presente nomina è subordinata sia al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico di cui sopra da parte dell'Ente datore lavoro e sia all'accettazione dell'incarico stesso da parte del Cav. Giuseppe PACE.
6. Il presente provvedimento verrà notificato al Cav. Giuseppe PACE, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani, alla Regione Sicilia e all'Unioncamere nazionale, nonché pubblicato sul sito informatico del Ministero dello

Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

7. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di Roma, entro il termine di 60 gg. (sessanta giorni), decorrenti dalla notificazione della presente o comunque dalla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Ministero o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi giorni) decorrenti dal medesimo termine.

Roma,

1.1 NOV. 2020

IL MINISTRO